

REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE DI PADOVA

CAPO I

Iscrizione al Registro Speciale

1. Il laureato che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito Registro tenuto dal Consiglio, corredando la richiesta con i documenti di cui all'allegato elenco.
2. Gli avvocati con almeno 4 anni di iscrizione all'Albo sono tenuti a comunicare con sollecitudine la propria eventuale disponibilità ad accogliere nello studio laureati aspiranti allo svolgimento della pratica forense, indicando l'ambito della propria prevalente attività. Essi dovranno indicare al Consiglio:
 - a) come, in quali giorni e con che orari, intendano ospitare l'aspirante nel proprio studio, per consentire la preventiva valutazione del decoro della sistemazione e della correlata possibilità di utile svolgimento della pratica nello studio, con la dignità e l'assiduità richieste delle norme, anche regolamentari, vigenti e dal senso comune;
 - b) il numero e l'identità di eventuali altri praticanti avvocati iscritti per la frequenza presso lo studio.Le precedenti disposizioni non escludono la legittimità di accordi diretti tra aspirante e Avvocato. In questo caso la richiesta di iscrizione al Registro Speciale dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'Avvocato di cui sopra.
Nel caso in cui presso l'avvocato svolgano la pratica professionale altri praticanti avvocati il Consiglio si riserva la valutazione di ammissibilità della domanda di iscrizione in funzione dell'anzianità professionale dell'iscritto, dell'organizzazione complessiva dello studio e del concorso di altre eventuali condizioni favorevoli.
La pratica può essere svolta solo presso Avvocati che abbiano maturato almeno 4 anni di iscrizione all'Albo.

CAPO II

Modalità e svolgimento della pratica

Art. 1. Principi generali

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza in vista della futura professione forense, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

Il praticante, al momento dell'iscrizione, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine se svolge attività subordinata, in quali giorni, in quali orari e alle dipendenze di quale

datore di lavoro; ove il praticante dovesse intraprendere attività di lavoro subordinato successivamente all'iscrizione dovrà provvedere alle comunicazioni innanzi prescritte entro dieci giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile nell'attività del professionista presso cui svolge la propria pratica. Per l'attività svolta a favore dello studio legale il praticante ha diritto ad un compenso equo e da corrispondersi dal momento in cui il praticante stesso sia in grado di operare in modo prevalentemente autonomo a favore dello studio.

Il praticante ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a favore dello studio legale. Ove il praticante abbia sostenuto spese d'automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche dell'ACI o ad altri parametri.

Il dominus dovrà favorire lo sviluppo di una professionalità autonoma del praticante, consentendogli di poter seguire clienti propri sempre che ciò sia conciliabile e compatibile con l'attività dello studio presso il quale svolge la pratica.

Le pratiche assegnate dal professionista al praticante devono essere seguite con scrupolo e diligenza.

Per un proficuo svolgimento della propria pratica il praticante ha diritto di avere dei momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche. Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni ed incontri in cui vengano dibattute questioni giuridiche, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 4. Nell'ultimo semestre, prima dell'esame di Stato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nell'ufficio legale in previsione dell'esame, fino a sospenderla nell'immediatezza dello stesso.

Al praticante non può essere affidata in misura esclusiva o prevalente attività di mera segreteria.

Il Consiglio dell'Ordine valuterà con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e soprattutto dai colleghi presso i quali viene svolta la pratica.

La pratica forense c.d. tradizionale si articola in tre distinte attività:

- a. La frequenza di uno studio professionale;
- b. la partecipazione alle udienze,
- c. la frequenza alla Scuola di Formazione professionale istituita dagli Ordini degli Avvocati di Padova e Rovigo ex art. 3 DPR 110/90.

Art. 2 Il libretto di pratica professionale

Al momento dell'iscrizione verrà rilasciato al praticante il libretto della pratica.

Il praticante deve annotare sul "libretto pratica" l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni decorrenti dalla data d'iscrizione nel registro dei praticanti.

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni:

- a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione dell'orario della medesima;
- b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato. Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà più opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.
- c) le questioni giuridiche - nel numero minimo di due - di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato e delle quali deve essere esposto, almeno succintamente, il tema.

Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze e le questioni giuridiche trattate dall'avvocato presso il quale è svolta la pratica, o, previa comunicazione al Consiglio, da altro avvocato presso lo stesso studio.

Previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di un Avvocato di altro studio che attesterà l'effettiva frequenza anche con riguardo all'assistenza alle udienze.

Il libretto della pratica, completo in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio per la convalida semestrale entro quindici giorni dal compimento del semestre.

In occasione del deposito semestrale del libretto i praticanti sosterranno una prova scritta sulla deontologia e l'ordinamento professionale.

In caso di mancata presentazione del libretto così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

L'indicazione da parte del praticante sul libretto di pratica o sulle relazioni periodiche di circostanze non corrispondenti al vero comporta il diniego della convalida e potrà essere oggetto di valutazione disciplinare.

Il dominus è tenuto sul proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute nel libretto di pratica, che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre di pratica.

L'attestazione da parte dell'avvocato sul libretto di circostanze non corrispondenti al vero costituisce illecito disciplinare sia per il dominus che per il praticante in quanto infrazione al dovere di correttezza e lealtà

Art. 3

La pratica presso lo studio professionale

La pratica si svolge tradizionalmente presso uno studio legale e sotto il controllo di un avvocato, e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

Il professionista presso il quale viene svolta la pratica è impegnato sul proprio onore, anche in ossequio ai principi di correttezza e lealtà, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e

deontologica ed a istruirlo consentendogli di esaminare gli incartamenti di studio delle cause più rilevanti, di assistere alle udienze civili, penali ed amministrative cui questi è tenuto a presenziare e, quando sia opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui con il cliente nei quali siano espressi parere o valutate le strategie difensive.

La mancata osservanza di quanto innanzi può costituire motivo di responsabilità disciplinare.

Il praticante avvocato ha domicilio legale nello studio dell'avvocato presso il quale è iscritto per la frequenza, dove riceverà, in via esclusiva, tutte le notificazioni e comunicazioni relative alla pratica forense.

Le comunicazioni ed i provvedimenti del Consiglio riguardanti il praticante avvocato saranno comunicati anche all'avvocato presso il quale è iscritto.

Il praticante è tenuto ad una assidua, quotidiana frequentazione dello studio (in aggiunta alla partecipazione alle udienze) non inferiore a 25 (venticinque) ore settimanali con le modalità che indicherà all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

In caso di variazione dei tempi e modi di frequenza, il praticante avvocato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio.

Qualora il praticante si trasferisca presso altro Avvocato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando attestazione di frequenza fino a quel momento da parte del professionista dal quale il praticante si trasferisce, nonché dichiarazione del nuovo avvocato che accetta il praticante.

L'eventuale pratica effettuata nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di compiuta pratica.

Nel caso il cui il praticante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale la pratica è svolta, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Il praticante avvocato è vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso della pratica.

Art. 4

La partecipazione alle udienze

Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno trenta udienze, con esclusione di quelle nelle quali non sia stata svolta effettiva attività difensiva, per ogni semestre così articolate:

- a) dieci udienze civili avanti al Tribunale o alla Corte d'Appello;
- b) dieci udienze penali avanti il Tribunale (comprese quelle avanti il G.I.P., il G.U.P., il Tribunale Militare ed il Tribunale del Riesame), la Corte d'Assise o la Corte d'Appello;
- c) le restanti dieci potranno riguardare qualsiasi altra Autorità Giudiziaria civile, penale, amministrativa o tributaria, nonché le convocazioni avanti la Direzione Provinciale del Lavoro e l'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura

Sarà ritenuta valida l'assistenza a non più di due udienze al giorno.

La presenza del praticante alle udienze civili dovrà risultare oltre che dalla firma nel libretto da parte del dominus, altresì dai verbali delle udienze da allegare in fotocopia al su indicato libretto dopo che essi siano stati sottoscritti dal Giudice che le ha tenute. Il praticante avvocato impegnato in attività estranee alla pratica forense che indichi nel libretto l'assistenza ad udienza tenutesi in coincidenza temporale con l'attività di lavoro o con altro impegno denunciato, dovrà dare documentazione scritta del titolo per il quale fu esonerato dal rispetto dell'orario.

Art. 5

La frequenza della scuola di formazione professionale

La pratica forense è integrata dalla frequenza della Scuola di Formazione Professionale, ex art. 3 D.P.R. 10.4.1990 n. 110, istituita dagli Ordini degli Avvocati di Padova e Rovigo a mezzo della apposita Fondazione Forense, dagli stessi istituita, secondo le seguenti modalità.

I corsi della Scuola di Formazione hanno durata biennale per un totale complessivo di circa 350 ore.

I cicli annuali si svolgono dal novembre di ciascun anno all'ottobre successivo, suddivisi in moduli didattici trimestrali con indirizzo teorico-pratico.

L'iscrizione alla Scuola di Formazione e l'ammissione ai corsi decorreranno automaticamente alla data della delibera di iscrizione al registro Speciale di Praticanti.

Il praticante è tenuto a frequentare la scuola di Formazione assistendo nell'ambito del biennio a non meno di 2/3 delle lezioni impartite in ciascun trimestre.

La attestazione di frequenza verrà rilasciata dalla segreteria della Scuola.

La frequenza del primo trimestre di iscrizione e dell'ultimo trimestre di corso andranno sommate tra loro ai fini del calcolo dei 2/3 prescritti.

La frequenza ad un numero di lezioni inferiore a quello minimo prescritto è di norma ostativo al rilascio del certificato di compiuta pratica.

Nel caso in cui la frequenza ad un numero di lezioni sia inferiore al minimo prescritto il praticante dovrà, contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di pratica compiuta, giustificare per iscritto i motivi.

Il Consiglio valuterà detti motivi al fine del rilascio del certificato di pratica compiuta.

Art. 6

La frequenza ai corsi post-universitari

La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio-decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

Durante la frequenza di tali corsi i praticanti dovranno comunque presenziare alle udienze prescritte per semestre e annotare le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

Per il periodo in cui il praticante frequenta tali corsi post-universitari non è esonerato dall'obbligo di frequentazione della Scuola di Formazione Professionale di cui al precedente art. 5.

Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all'art. 16 D.L. 17.11.1997 n. 398 e successive modificazioni, ferma restando la necessità di iscrizione al registro speciale dei praticanti per un biennio, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28.11.2002 del Consiglio Nazionale Forense.

Ove il praticante iscritto alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali non dovesse ottenere il diploma, potrà tutt'al più avvalersi della previsione di cui al DPR 101/1990, art. 1, comma 3: la frequenza di un corso post-universitario esonera infatti il praticante dalla sola frequenza dello studio (e non dalle udienze e dalla frequenza della scuola di formazione) per il periodo di un anno, non potendo comunque il Consiglio dell'Ordine eccipere l'interruzione della pratica.

Il praticante iscritto alla Scuola per le Professioni Legali può chiedere l'esenzione dalla frequenza della Scuola di Formazione Forense istituita dall'ordine, ma l'esenzione sarà rilasciata solo per il periodo di un anno.

Art. 7

La pratica presso Uffici Giudiziari

La pratica professionale può essere svolta anche mediante tirocinio in una struttura giudiziaria con affiancamento di un Magistrato nell'esercizio delle funzioni, con le limitazioni e le modalità previste nelle convenzioni stipulate tra il Consiglio dell'Ordine e l'Ufficio Giudiziario.

Art. 8

La pratica all'estero

La pratica professionale può essere svolta frequentando lo studio di un collega straniero in qualsiasi paese anche extracomunitario, ovvero di un collega italiano che abbia lo studio all'estero.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato ad un semestre nell'ambito del biennio di pratica, salvo diverse eccezionali ipotesi da valutarsi caso per caso, e con esclusione comunque dell'ultimo semestre.

L'iscritto al registro dei praticanti che intenda svolgere la pratica all'estero dovrà:

1. richiedere all'Ordine l'autorizzazione a svolgere la pratica all'estero per il periodo richiesto dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere;
2. tale richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del collega presso il cui studio il prati-

cante sarà accolto nonché da quella dell'avvocato italiano presso il quale il praticante è iscritto.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà altresì redigere nel libretto di pratica professionale una dettagliata relazione dell'attività svolta presso lo studio legale estero, controfirmata dal Collega straniero.

Art. 9

Abilitazione al patrocinio

Al termine del primo anno di pratica deve essere presentata contestualmente al libretto un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno e già indicate nel libretto, comprese le questioni di natura deontologica affrontate o comunque apprese nello stesso periodo.

Dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro speciale dei praticanti, il praticante può presentare domanda di abilitazione all'esercizio del patrocinio avanti il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica del distretto della Corte d'Appello di Venezia, limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 7 legge 16 dicembre 1999 n. 479 e successive modifiche.

Il Consiglio dell'Ordine valuterà la domanda considerando la pratica svolta ed eventualmente sottoponendo il praticante ad un colloquio orale.

A tutti gli adempimenti del presente regolamento sono tenuti anche i praticanti i quali, ammessi al patrocinio avanti il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica del distretto della Corte d'Appello di Venezia, svolgano la pratica al di fuori dello studio di un Avvocato: essi debbono comunicare tale intendimento al Consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti ed inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. 101/90 e sostenere eventualmente un colloquio pratico oltre che sui pareri e sulle relazioni svolte nel libretto di pratica, anche sulle altre materie professionali, sulla deontologia e sull'ordinamento professionale.

La mancanza della comunicazione al Consiglio dell'Ordine, dell'autocertificazione ovvero l'insufficiente numero di nuovi procedimenti, comporteranno l'inefficacia dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Trascorso il termine di sei anni fissato dalla legge, termine da computarsi a partire dal primo giorno del secondo anno iscrizione nel registro speciale dei praticanti, il praticante decade automaticamente dell'esercizio del patrocinio professionale.

La cancellazione dall'apposito registro avverrà con procedimento formale del Consiglio dell'Ordine, pur rimanendo il praticante iscritto nel Registro Speciale.

Art. 10

Certificato di compiuta pratica

Al termine del secondo anno il praticante dovrà depositare, in uno con il libretto, una relazione finale sull'attività svolta nel corso della pratica, comprensiva anche dell'indicazione delle questioni di natura deontologica affrontate o comunque apprese.

Contestualmente il praticante potrà richiedere al Consiglio dell'Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 D.P.R. 101/90.

Prima del rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante potrà essere sottoposto, da un Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine, ad un colloquio verterente sul tirocinio svolto per valutazioni e chiarimenti.

* * *

Il presente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 31 ottobre 2007 entra in vigore in data 20 novembre 2007 e verrà pubblicato mediante affissione presso l'Albo dell'Ordine, nonché divulgato mediante riproduzione in calce al libretto di pratica professionale.

